

Allegato alla Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 147 del 08/03/2010

Modifica criteri di cui all'art. 5 del secondo accordo attuativo della convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito. 6.5

Secondo accordo attuativo della convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito 6.5 per l'esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per la gestione dei servizi e delle attività di cui all'art. 17, comma 1 e comma 2 della L.R. 6/2006.

(testo coordinato)

ART. 1

FUNZIONI E SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA

- 1.1. I Comuni stipulanti il presente accordo, ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 6/2006 esercitano in forma associata, le funzioni ed i servizi così come definiti nella convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni sottoscritta in data 12.2.2008 ed elencati nell' allegato 1 parte integrante del presente atto;
- 1.2. Essi intendono sviluppare l'organizzazione del Servizio Sociale allineando progressivamente gli standard e la qualità dei servizi offerti nel settore sociale, sociosanitario ed educativo secondo livelli omogenei nell'intero territorio, con la finalità di portarli al livello più alto tra quelli esistenti nei cinque comuni;
- 1.3. I medesimi riconoscono nell'Assemblea dei Sindaci l'organo di massima amministrazione del Servizio Sociale dei Comuni così come definito dall'art.10 della convenzione sopra citata;
- 1.4. Eventuali modifiche inerenti al presente atto e che si dovessero rendere necessarie per il buon funzionamento dell'Ambito, o in ottemperanza a dispositivi legislativi nuovi, sono approvate dalla Giunta comunale dell'Ente Gestore sulla base di apposite deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci.

ART. 2

DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO E AREA TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

- 2.2. Il servizio oggetto del presente accordo estende la sua competenza in un ambito territoriale coincidente con quello del distretto sanitario sulla base delle indicazioni di legge allo scopo di favorire politiche sociali omogenee ed integrate con quelle sanitarie. In particolare con il distretto sanitario condivide i processi di programmazione territoriale tramite l'incrocio del Piano Di Zona (PDZ) con il Programma delle Attività Territoriali (PAT) e obiettivi/modalità operative nelle materie ad alta integrazione sociale e socio-sanitaria.
- 2.3. Esso assume la denominazione di: "Servizio Sociale dei Comuni - Ambito Distrettuale Urbano 6.5 di Pordenone".

ART. 3

PIANO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AMBITO DISTRETTUALE

- 3.1. L'Ente Gestore, d'intesa con l'Assemblea dei Sindaci, predispone il "Piano di organizzazione e funzionamento dell'Ambito distrettuale", nel rispetto delle linee di programmazione e progettazione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali, nonché dei programmi e delle attività del Servizio Sociale dei Comuni, stabiliti dall'Assemblea dei Sindaci.

ART. 4

BENI E STRUTTURE MESSI A DISPOSIZIONE DELLA GESTIONE ASSOCIATA

4.1. Mobilio ed altro materiale inventariabile

4.1.1. I Comuni associati mettono a disposizione in modo esclusivo e gratuito tutti i beni, convenzionalmente interamente ammortizzati, - mobilia ed altro materiale inventariabile. L'elenco di tale materiale verrà aggiornato annualmente con i beni acquistati dall'Ente Gestore, con fondi destinati all'attività di Ambito, nel corso dello svolgimento delle funzioni delegate.

4.1.2. A carico dei rispettivi Comuni utilizzatori resta la manutenzione ordinaria di detti beni, (siano essi messi inizialmente a disposizione oppure acquistati successivamente dall'Ente Gestore con fondi destinati all'attività di Ambito), alla quale vi dovranno provvedere in tempi compatibili con le esigenze di servizio, altrimenti l'Ente Gestore vi provvederà richiedendo al Comune interessato dall'intervento il rimborso degli oneri sostenuti.

4.2. Locali

4.2.1. I Comuni associati per l'esercizio delle funzioni della gestione associata a livello periferico assicurano al personale della DOA locali di dimensioni sufficienti ed adeguate ai servizi qui considerati. Agli stessi garantiscono la manutenzione ordinaria e straordinaria, le utenze (energia elettrica, linea telefonica, collegamento internet, ecc.) e le pulizie, assumendone anche i relativi oneri finanziari.

4.3. Materiale di cancelleria ed altri beni di consumo

4.3.1. Il materiale di cancelleria necessario all'espletamento delle funzioni da esercitarsi a livello periferico è garantito dai singoli comuni. I beni di consumo e il vestiario/divise per il personale avente diritto così come previsto dallo specifico regolamento dell'Ente Gestore invece, vengono garantiti da quest'ultimo; resta inteso che gli operatori dovranno garantire un responsabile utilizzo di quanto assegnato

4.4. Automezzi, hardware, software ed altra strumentazione

4.4.1. I Comuni mettono a disposizione in via esclusiva e gratuita gli automezzi, l'hardware ed il software nonché la strumentazione di proprietà da destinare in numero adeguato agli addetti dedicati all'attività del servizio svolto, come da allegato n°3 da aggiornare annualmente.

4.4.2. Per quanto attiene agli automezzi:

i Comuni singoli

- garantiscono adeguati spazi di custodia/parcheggio presso le sedi periferiche,
- garantiscono la rottamazione qualora necessario,

l'Ente Gestore

- garantisce la manutenzione, le spese di carburante, il pagamento della tassa di circolazione.
- rimborsa ai Comuni il costo del premio assicurativo rimasto a carico al netto di eventuali conguagli per rimborsi derivanti da sinistri che verrebbero risarciti dalle assicurazioni all'ente proprietario con riferimento ai soli mezzi dedicati a trasporto collettivo, l'ente gestore autorizza i proprietari alla loro fruizione per altre destinazioni d'uso in giorni ed orari compatibili con il servizio gestito in forma associata, fatti salvi i costi e gli oneri dell'uso.

4.4.3. Per quanto attiene all'hardware e al software:

i Comuni singoli

- garantiscono postazioni di lavoro complete e adeguate secondo le norme vigenti della sicurezza e della tutela della salute del lavoratore,
- garantiscono la rottamazione qualora necessario,

l'Ente Gestore

- garantisce la manutenzione
- garantisce la sostituzione laddove necessario

4.5. Disposizioni comuni per i beni mobili

- 4.5.1. Tutti i beni mobili di cui al presente articolo ed acquistati con fondi destinati all'attività di Ambito verranno inventariati presso l'Ente Gestore.
- 4.5.2. L'elenco della mobilia ed altro materiale inventariabile e l'elenco contenente gli automezzi, hardware, software ed altra strumentazione, dovranno riportare l'indicazione dell'Ente presso cui il materiale è a disposizione, la spesa sostenuta per l'acquisto e la data di acquisto. Gli stessi verranno individuati con appositi atti dai dirigenti/funzionari dei singoli Comuni.
- 4.5.3. Per la fase di avvio, dato che la mobilia ed altro materiale inventariabile messo a disposizione inizialmente dai Comuni si ritengono interamente ammortizzati, verranno censiti senza parte delle indicazioni sopra riportate (data e spesa di acquisto). Per gli automezzi, l'hardware, i software ed eventuale altra strumentazione, dovranno essere rappresentati ulteriori dati, quali: il valore ammortizzato da calcolare con i criteri di cui all'articolo n. 229 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed il valore residuo del bene, considerato come differenza tra il costo di acquisto ed il valore ammortizzato.
- 4.5.4. Il valore di ammortamento annuale di quest'ultimi beni messi a disposizione inizialmente dai Comuni costituisce un costo per l'espletamento del servizio associato e come tale sarà oggetto di rimborso annuale a favore dei Comuni che ne hanno diritto.
- 4.5.5. Allo scadere del presente accordo, o nel caso di scioglimento anticipato o di recesso (art.23 della convenzione quadro) di qualche Comune, qualunque ne sia il motivo, tutti i beni sopra menzionati acquistati dall'Ente Gestore con i fondi di Ambito saranno oggetto di liquidazione a favore degli Enti interessati secondo la successiva formula di determinazione della posizione patrimoniale di ogni Comune e quelli messi a disposizione inizialmente dai Comuni rientreranno nella disponibilità dei medesimi Enti.

ART. 5

OBBLIGHI CONNESSI ALLE PREVISIONI DI BILANCIO E ALLA GESTIONE DEL BILANCIO

- 5.1. Il Piano Economico-Finanziario del Servizio Sociale dei Comuni costituisce il documento in base al quale ciascun Comune iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale e contiene una relazione dettagliata sulle attività programmate, sulle modalità di concertazione con i diversi attori che collaborano alla realizzazione del sistema integrato locale, sugli eventuali affidamenti dei servizi, sui relativi costi e sulle risorse da impiegare. In ragione di quanto sopra specificato, i comuni sono vincolati dal PEF del SSC (approvato dall'Assemblea dei Sindaci) a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme di propria competenza.
- 5.2. Con riferimento alla materia finanziaria e contabile della gestione associata, i comuni convengono sul seguente calendario di attività:
 - Entro il 31° agosto di ogni anno l'Assemblea dei Sindaci approva lo schema di Programma per l'anno successivo, correlato dal Piano Economico-Finanziario redatto secondo quanto disposto dall'art.20 comma 3 della convenzione quadro, nel quale viene determinata la quota di riparto a carico di ciascun comune associato, nonché le linee di indirizzo per le tariffe da applicarsi nell'esercizio successivo;
 - Entro la medesima data l'Assemblea dei Sindaci provvede alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla verifica degli equilibri di bilancio.
 - Successivamente al 31 agosto e comunque entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ogni anno, la Giunta dell'Ente Gestore provvede a definire le ipotesi di tariffe per l'esercizio successivo;
 - Entro il 30 aprile dell'esercizio successivo l'Assemblea dei Sindaci approva il conto consuntivo della gestione;
 - Entro il 15 ottobre di ciascun esercizio l'Assemblea dei Sindaci provvede all'approvazione dell'assestamento di bilancio.

5.3. Bilancio di previsione ed assegnazione delle risorse

- 5.3.1. Il bilancio di previsione dell'Ambito, composto da entrate ed uscite, dovrà garantire ogni anno il pareggio di gestione e sarà inserito all'interno del bilancio dell'Ente Gestore prevedendo un Centro di Costo dedicato.
- 5.3.2. Per determinare le quote da prevedere quali trasferimenti da parte dei Comuni all'Ente Gestore a copertura dei costi dell'Ambito, si tengono conto prioritariamente le:
- spese per tutto il personale della Doa
 - spese correlate ad interventi e servizi per progetti ed attività specifiche
 - spese dirette per l'operatività dei servizi
 - spese generali così dette "trasversali" sono quelle sostenute dall'Ente gestore per il funzionamento dell'Ambito (così come meglio definite nell'accordo già sottoscritto il 21.11.2008)
 - spese per investimenti programmati
 - eventuali altre spese di funzionamento
- 5.3.3. Tali spese saranno detratte "a monte" dai trasferimenti provenienti dal fondo regionale della L.R. 6/2006 e da eventuali altre entrate finalizzate alle attività dell'Ente Gestore.
- 5.3.4. La differenza risultante tra le entrate e le spese sopra riportate verrà poi ripartita percentualmente tra i comuni in base alla popolazione risultante al 31 dicembre di ogni anno e portata in detrazione dei costi per le restanti attività trasferite che rimangono a carico dei Comuni (spese per i servizi all'utenza e di assistenza economica previste nelle quattro aree tematiche "minori, anziani, handicap e disagio);
- 5.3.5. Il calcolo dell'ammontare delle spese generali, stimate a preventivo e calcolate a consuntivo, si basa sulle seguenti formule:
- **servizio appalti e contratti**
 - contratti: riparto in base al numero di contratti in forma pubblica (Costi totali servizio Contratti/(N. totale contratti ente *N. contratti Ambito);
 - gare: riparto in base alle gare effettuate per l'affidamento di servizi e forniture conclusi con la stipula di contratti in forma pubblica (Costi totali servizio Gare/N. totale gare ente*N. gare Ambito) oltre ai costi vivi di pubblicazione;
 - **servizio controllo di gestione:** riparto sulla base dell'incidenza dei costi diretti (Costi totali servizio C.d.G./100*% incidenza costi diretti Ambito su costi diretti intero ente);
 - **servizio sistemi informativi:** riparto sulla base del numero di p.c. assegnati all'Ambito (Costi totali servizio Sistemi informativi/(Totale p.c. gestiti ente*N. p.c. gestiti Ambito);
 - **servizio risorse umane (personale):** riparto in base al numero degli addetti Ambito (anno uomo), (Costi totali servizio personale/N. totale addetti ente *N. Addetti Ambito); detto costo sarà interamente coperto dai trasferimenti regionali per quanto attiene agli operatori addetti allo staff e il restante costo sarà invece addebitato ai singoli comuni sulla base della popolazione residente al netto della % di copertura FSR;
 - **provveditorato:** in base al budget gestito (Costi totali servizio Economato/100*% Costi diretti di ambito su costi intero ente);
 - **protocollo:** riparto sulla base dei protocolli e spedizioni effettuate dall'Ambito (Costi totali attività Protocollo/N. totale Protocolli ente*N. protocolli Ambito) + costi effettivi di spedizioni;
 - **contabilità:** riparto sulla base dei costi sostenuti per le registrazione delle fatture ed emissioni di mandati di pagamento (Costo servizio Contabilità generale/totale fatture registrate e mandati di pagamento intero ente *fatture registrate e mandati di pagamento Ambito);
 - **servizio di portineria/reception/centralino:** 80% del costo sostenuto
- 5.3.6. L'Ente Gestore si impegna inoltre ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata.
- 5.3.7. Entro il mese successivo a quello dell'adozione dei Bilanci di Previsione dei singoli comuni associati, gli stessi provvedono a trasferire il tanto dovuto in rate bimestrali pari al 15% cadauna della quota di riparto netta, come sopra determinata all'Ente Gestore.
- 5.3.8. Il saldo dovrà essere versato all'Ente Gestore dal singolo comune associato entro due mesi dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci del Conto consuntivo della gestione.

5.4. Riparto in caso di scioglimento dell'Ambito

5.4.1. In caso di scioglimento dell'Ambito, la posizione patrimoniale del singolo Comune uscente sarà liquidata secondo la seguente formula:

$$QL = \frac{V \times Sp}{Spt}$$

dove :

QL indica la Quota di Liquidazione;

V indica il Valore attuale del patrimonio;

Sp indica la spesa dell'ente per la partecipazione alla gestione associata nel periodo considerato;

Spt indica la spesa totale della gestione associata del servizio nel periodo considerato.

ART. 6

PRIVACY, COMPORTAMENTO E SICUREZZA SUGLI AMBIENTI DI LAVORO

- 6.1. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni firmatari per i soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.
- 6.2. I Comuni si impegnano a consentire al personale del SSC, formalmente individuato dal Responsabile, l'accesso ai dati anagrafici e di stato civile attraverso l'uso di password di accesso conformi alla norma. I dati personali e sensibili possono essere utilizzati rigorosamente per le finalità istituzionali e nel rispetto della normativa sulla privacy.
- 6.3. I Comuni associati rimangono titolari della responsabilità relativa al rispetto delle norme della sicurezza sugli ambienti di lavoro e della tutela dei dati personali relativamente alle proprie sedi, assicurando pertanto arredi conformi a tale scopo. All'Ente Gestore spettano responsabilità in ordine ai comportamenti del personale assegnato con riferimento alla materia della sicurezza e della privacy. A tal proposito verranno nominati i previsti responsabili.

ART. 7

VERIFICHE

- 7.1. I Comuni convenzionati hanno il diritto e la facoltà di esaminare i documenti contabili e i referti del controllo di gestione, ivi compresi i dati della contabilità analitica dell'Ente Gestore.

ART. 8

ACCORDI CONVENZIONI E APPALTI

- 8.1. L'Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni subentra nelle obbligazioni in essere con soggetti terzi, assunte dai Comuni dell'Ambito Urbano 6.5 sulle materie oggetto della convenzione, fatte salve diverse intenzioni espresse dai convenzionati; in quest'ultimo caso l'Ente Gestore rimborserà al Comune interessato quanto dallo stesso anticipato sulla base dei parametri di riparto qui dichiarati, fino alla scadenza naturale dei contratti in essere.
- 8.2. I Comuni al riguardo si obbligano ad informare l'Ente Gestore circa la sussistenza di tali rapporti contrattuali così come previsto dalla convenzione quadro e ad agevolarne il subentro;

ART. 9

NORMA TRANSITORIA

- 9.1. Per quanto attiene alla gestione generale del Servizio Sociale i Comuni convengono di mantenere per l'anno 2008, la gestione inalterata e si impegnano a trasmettere tutti i dati necessari ad impostare la gestione associata di Ambito, ivi compresi quelli inerenti le materie aggiuntive nei tempi e modi che verranno richiesti dall'Ente Gestore. I dati così segnalati costituiranno la base per la composizione del bilancio 2009 e per il trasferimento dei fondi necessari all'avvio della gestione associata da realizzarsi a far corso dal 01.01.2009. Solo per la parte inerente al personale i Comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 di Pordenone in virtù del primo e specifico accordo, già stipulato, rimborseranno le spese sostenute dall'Ente Gestore per la gestione della DOA con decorrenza 01.11.2008.